

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA
QUATTORDICESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
IZZI GIOVANNI – Presidente
PALMA ISIDORO – Relatore
DEL MONACO ALBERTO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'appello n. 5572/2017 depositato il 08/11/2017 avverso la pronuncia sentenza n. 2399/2017 Sez. 2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO contro:

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dagli appellanti:

atti impugnati: AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. [REDACTED] REGISTRO 2015

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto alla CTP di Milano, il ricorrente [REDACTED] impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava l'imposta di registro in relazione al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare del 23.11.15 della società [REDACTED] S.r.l., redatto dal ricorrente in qualità di notaio.

Il contribuente lamentava illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione degli artt. 10 e 57 D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l'obbligo di registrazione che incombe sul notaio in virtù delle predette disposizioni riguarderebbe esclusivamente gli atti redatti, ricevuti o autenticati dal notaio e non anche quelli enunciati. Il ricorrente deduceva inoltre che nel caso di specie mancavano nel verbale assembleare gli elementi essenziali dell'atto enunciato, essendo presente solo la menzione di un credito per precedente finanziamento da parte di un socio ([REDACTED]) la cui rinuncia veniva imputata a copertura dell'aumento di capitale deliberato nell'assemblea in questione. Il contribuente deduceva infine che l'art. 22 D.P.R. n. 131 del 1986 richiede ai fini della registrazione dell'atto enunciato che quest'ultimo sia stipulato fra le stesse "parti" dell'atto che contiene l'enunciazione. Nel caso di specie, il verbale assembleare non è atto stipulato tra parti, ma solo la sintesi di volontà espresse tra soci in assemblea.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio ribadendo la legittimità dell'avviso di liquidazione.

Con la sentenza n. 2399/17 del 27.03.17 la CTP di Milano respingeva il ricorso, rilevando che *“appare estremamente riduttivo sostenere che tale obbligo non grava (n.d.a.: sul notaio) perché l’atto di finanziamento soci (atto enunciato) non era stato redatto dal notaio. Il verbale di assemblea straordinaria di una società di capitali, come nel caso di specie, prevede, non a caso, la presenza in qualità di segretario, di un notaio che deve garantire la correttezza e liceità delle deliberazioni dell’assemblea dei soci”*.

Appella il contribuente per violazione di legge, riproponendo le medesime argomentazioni già articolate nel precedente grado di giudizio.

Si è costituito l’Ufficio chiedendo il rigetto dell’appello.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che l’appello sia infondato e vada rigettato.

La presente controversia attiene alla responsabilità del notaio C. per la registrazione di un atto enunciato nel verbale dell’assemblea dei soci del 23.11.15 della società ██████████ S.r.l.

In detta assemblea, nella quale l’odierno appellante aveva assunto il ruolo di segretario, era stato deliberato l’aumento di capitale da 110.000 a 300.000. Nella stessa assemblea il socio finanziatore ██████████ comunicava di voler imputare il credito per finanziamento soci – pari a 190.000 – alla sottoscrizione dell’aumento di capitale.

È proprio tale finanziamento soci, enunciato nel corso dell’assemblea, a costituire il presupposto della ripresa fiscale oggetto del presente contenzioso.

L’Ufficio imputa al notaio, incaricato di redigere il verbale assembleare contenente la menzione del finanziamento soci, l’obbligo di procedere a registrazione di detto atto enunciato.

La Commissione condivide la posizione dell’Ufficio, dal momento che l’art. 10 D.P.R. n. 131 del 1986 individua in via generale i soggetti obbligati alla registrazione degli atti.

Non esiste una distinta elencazione di soggetti obbligati alla registrazione degli atti enunciati. E del resto, tale elencazione sarebbe superflua, posto che è la stessa definizione di atto enunciato a individuare il soggetto tenuto alla sua registrazione in colui che è intervenuto all’atto che contiene l’enunciazione.

Il notaio ha redatto l’atto che contiene l’enunciazione (verbale assembleare) e, conseguentemente, è tenuto alla registrazione anche degli atti in esso enunciati.

Né può essere condivisa la posizione dell’odierno appellante secondo cui il notaio che interviene alle assemblee di società di capitali ha un ruolo di mero spettatore, chiamato solo a rendere un resoconto imparziale, fedele e preciso della volontà assembleare.

Tale interpretazione delle norme civilistiche che impongono la presenza del notaio nelle assemblee delle società di capitali, appare riduttiva del ruolo di garante della correttezza e liceità del formarsi della volontà assembleare che la legge vuole conferire al notaio.

Non si vede per quale ragione, il notaio, in occasione della partecipazione alle assemblee di società di capitali, dovrebbe spogliarsi del suo ruolo di pubblico ufficiale e, per quanto riguarda più specificamente l’imposta di registro, del suo ruolo di garante assegnatogli *ex lege* per il rafforzamento della pretesa fiscale.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, non si trattava dell'enunciazione di un atto di importanza marginale ai fini del dibattito assembleare e della formazione della volontà dell'ente, giacché tale atto riguardava un precedente finanziamento soci che veniva impiegato a copertura di quell'aumento di capitale che i soci erano chiamati a deliberare alla presenza del notaio.

Era dunque un atto che non poteva e non doveva sfuggire al notaio chiamato a verificare la legittimità, anche sotto il profilo fiscale, di ciò che avveniva davanti ai suoi occhi.

Né si può sostenere che l'atto enunciato non contenesse gli elementi essenziali, dal momento che, proprio dal verbale assembleare redatto dal notaio, è possibile evincere il nome del socio finanziatore, l'importo del finanziamento, l'entità della parte di finanziamento imputata ad aumento di capitale.

E del resto sarebbe alquanto anomalo e foriero di dubbi circa la legittimità dell'operato del notaio, ipotizzare che quest'ultimo avesse redatto un verbale di un'assemblea dove si discuteva dell'aumento di capitale, lacunoso e incompleto proprio su uno dei punti essenziali del formarsi della volontà dei soci, ossia le modalità di copertura del deliberando aumento di capitale.

In definitiva, la Commissione condivide le argomentazioni dei primi giudici e ritiene il notaio obbligato alla registrazione dell'atto di finanziamento enunciato nel verbale assembleare.

Quanto alle spese processuali, le stesse sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in Euro 3000, considerato il valore della controversia.

Tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alle spese del grado che si liquidano in Euro 3000.

Milano, il 21 giugno 2019